

dere attuabile la transazione tra il Comune ed impresa come è detto nelle premesse della presente convenzione.

Art. 14.

La presente convenzione sarà valida dopo l'approvazione delle competenti Autorità superiori di entrambe le Amministrazioni contraenti.

Napoli, li 4 aprile 1914.

Il rappresentante il comune di Napoli
VITTORIO MENZINGHER.

Il rappresentante l'Amministrazione militare
GUSTAVO NICOLETTI ALTIMARI.

Visto regolare si approva.

Napoli, 8 aprile 1914.

Il Regio Avvocato Erariale
M. BIANCO.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1º con l'allegato testè letto.

(È approvato).

Art. 2.

« La spesa di lire duecentotrentottomila-seicento, rappresentante il concorso netto in denaro dell'Amministrazione militare, ed al cui pagamento si provvederà osservando le modalità stabilite nel detto compromesso, graverà sui fondi assegnati al capitolo del bilancio della Guerra per l'esercizio finanziario in corso denominato « Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, ecc. ».

(È approvato).

Si procederà poi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

**Approvazione della proposta di legge:
Costituzione del comune di Castell'Azzara.**

PRESIDENTE. Viene ora la discussione della proposta di legge: Costituzione del comune di Castell'Azzara.

Sia dia lettura della proposta di legge Ciacci.

BIGNAMI, segretario, legge: (V. Stampato n. 191-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questa proposta di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

« Le frazioni di Castell'Azzara e di Selvena, ora aggregate al comune di Santafiora, sono costituite in comune autonomo sotto la denominazione di *Comune di Castell'Azzara* ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Si procederà fra poco alla votazione segreta di questa proposta di legge.

Discussione del disegno di legge: Applicazione del regime dei depositi franchi agli stabilimenti industriali per la rettificazione degli oli di oliva esteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Applicazione del regime dei depositi franchi agli stabilimenti industriali per la rettificazione degli oli di oliva esteri. (*Conversioni — Alcuni deputati stanno nell'emiciclo*).

Facciano silenzio e si rechino ai loro posti, onorevoli colleghi; altrimenti, con questa confusione, autorizzeranno sempre più la diceria che qui talvolta si discutano delle leggi senza eccessiva ponderazione! (*Benissimo!*)

Si dia lettura del disegno di legge.

BIGNAMI, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 215-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

NUVOLONI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge proposto alla nostra approvazione, ha per iscopo di applicare il regime dei depositi franchi agli stabilimenti industriali per la rettificazione degli oli d'oliva importati dall'estero.

Dico subito che non comprendo per quale motivo esso non porti anche la firma del ministro di agricoltura, il quale avrebbe dovuto occuparsene se non altro per dissipare i dubbi, sorti nell'animo degli agricoltori, che con questo provvedimento venga a danneggiarsi la produzione nazionale. Poichè il disegno di legge interessa non solamente il fisco ed il commercio, ma anche l'agricoltura, esso avrebbe dovuto